



**COMUNE DI TRAPANI**  
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

**VERBALE/DELIBERAZIONE GIUNTA**  
**N. 183 DEL 25/09/2012**

**OGGETTO:** Variazione aliquota addizionale Comunale all'Irpef.

L'anno **duemiladodici** il giorno **venticinque** mese di **Settembre** alle ore **13,10** nel **Palazzo di Città**, a seguito di convocazione regolarmente disposta, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**

Risultano presenti i componenti indicati nel prospetto sottoriportato, con la cerchiatura della lettera "P" mentre risultano assenti quelli contrassegnati con la cerchiatura della lettera "A"

DAMIANO VITO	SINDACO/PRESIDENTE	P	(A)
SAVALLI SALVATORE	VICE SINDACO	(P)	A
AUGUGLIARO MICHELE	ASSESSORE	P	(A)
INCARBONA MARIA PIA	ASSESSORE	(P)	A
CITROLO ROSALIA	ASSESSORE	(P)	A
MAZZARA FRANCESCO	ASSESSORE	(P)	A
GIGLIO ANTONINO	ASSESSORE	(P)	A

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. ALDO MESSINA

Costatata la sussistenza del numero legale degli interventi, il Presidente, come generalizzato nel precedente prospetto, sottopone alla GIUNTA la presente deliberazione relativa all'oggetto, predisposta dal responsabile del procedimento nel testo che segue:



**COMUNE DI TRAPANI**  
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

SETTORE ..... 2° .....  
SERVIZIO/UFFICIO TRIBUTI .....  
PROPOSTA N. 35 DEL 25/09/12 .....  
REG. PROPOSTE SETTORE

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO:** **Variazione aliquota addizionale Comunale all'Irpef.**

COMUNE DI TRAPANI  
UFFICIO  
002223 25 IX 12  
ARRIVATO

DATA 25/09/12

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI  
(Dott.ssa FRANCESCA SARDO)

VISTO: IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
..... Dott. Gioacchino Petrusa .....

VISTO: IL SINDACO/L'ASSESSORE AL RAMO  
ASSESSORE  
..... ALLA EQUIVA COMUNITATIVA .....  
(Dott. Salvatore Schiavelli)

**PARERI - REFERTI**

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: RIPORTATO DI SEGUITO AL TESTO DELLA PROPOSTA
- PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: ☐ NON RICORRENTE AI SENSI DI LEGGE  
☒ RIPORTATO DI SEGUITO ALLA PROPOSTA
- REFERTO DI COPERTURA FINANZIARIA: ☒ NON RICCORRENTE AI SENSI DI LEGGE  
☐ ACCLUSO ALLA PROPOSTA A CURA DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- .....

**ESITO DELLA PROPOSTA DI  
DELIBERAZIONE**

- SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA NELLA SEDUTA DEL 25 SET. 2012 INTRAPRESA ALLE ORE 13,10
- REFERTO D'ESITO DESUNTO DALLE RISULTANZE RIPORTATE A TERGO:

- ☐ APPROVATA CON VOTI UNANIMI ESPRESSI MEDIANTE SCRUTINIO PALESE
- ☐ DETERMINAZIONE DIVERSA
- ☐ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ☐ SI ☒ NO
- ☐ REGISTRATA AL N. 183 DEL REG. DELIB. GIUNTA
- DATA 25 SET. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

Il Dirigente del II Settore Dott. Gioacchino Petrusa con riferimento all'argomento indicato in oggetto, sottopone all'attenzione della Giunta Municipale la proposta di deliberazione che segue:

**Oggetto: Variazione aliquota addizionale Comunale all'Irpef.**

#### Il Dirigente

Richiamato il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, istitutivo dell'addizionale comunale IRPEF, con decorrenza 1999;

#### Atteso che:

- ai sensi della citata norma i comuni, con regolamento adottato ai sensi dello articolo 52 del decreto legislativo n. 446/97, potevano disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto 31 maggio 2002 dal capo del dipartimento per le Politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;
- l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;

#### Visti:

- la legge del 27 dicembre 2002, n. 289, ed in particolare il comma, 1 lett. a), dell'art. 3, che prevedeva che gli aumenti dell'addizionale all'IRPEF deliberati dai comuni dopo il 29 settembre 2002, non confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, erano sospesi fino a quando non si raggiungeva un accordo in sede di conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale;
- la legge del 24 dicembre 2003, n. 350 che, all'art. 2, comma 18, confermava fino al 31 dicembre 2004 la sospensione degli effetti degli aumenti delle aliquote dell'addizionale IRPEF;
- la legge del 30 dicembre 2004, n. 311 che, all'art. 1, comma 65, confermava ulteriormente fino al 31 dicembre 2006 la sospensione degli effetti degli aumenti delle aliquote dell'addizionale IRPEF;
- la legge del 27/12/2006, n. 296, che, ai commi 142, 143 ed 144 dell'art. 1, dispone la possibilità di variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef nella misura massima di 0,8 punti percentuali con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale di apposito regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché la possibilità, nell'ambito dello stesso regolamento, di stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
- il decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito nella legge 24 luglio 2008, n. 126, che, al comma 7 dell'art. 1, sospendeva il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;
- il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, che, al comma 30 dell'art. 77-bis, e comma 19 dell'art. 77-ter, confermava la sospensione del precedente decreto per il triennio 2009 - 2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011;
- la legge del 13 dicembre 2010, n. 220, che, al comma 123 dell'art. 1, riconfermava, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7, dell'art. 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93;

#### Considerato che:

- le recenti manovre di finanza pubblica, approvate con il decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertite con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n. 148, ed il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito

con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, hanno determinato, oltre all'inasprimento del patto di stabilità, un notevole incremento dei tagli ai trasferimenti erariali;

- nel contempo, agli enti locali, è stato consentito di poter compensare tali ulteriori riduzioni di entrate attraverso lo "sblocco totale" a decorrere dal 2012, dell'addizionale comunale IRPEF e l'introduzione della possibilità di differenziare le aliquote, con criteri di progressività "per scaglioni" di reddito;
- a tale riguardo, l'art.1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni in legge n. 148/2011, disapplica la sospensione della potestà impositiva degli Enti Locali a decorrere dal 2012 con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dispone, inoltre, quanto segue: *"Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo"*;
- successivamente, l'art. 4, comma 4, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 2012, n. 44, ha abrogato l'articolo 77-bis, comma 30, e l'articolo 77-ter, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che prevedevano la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;

#### **Richiamate:**

- la delibera del Consiglio comunale n. 28 del 22 marzo 2001 con la quale è stata applicata l'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,20% per l'anno 2001;
- la delibera del Commissario Straordinario n. 90 del 26 novembre 2001 con la quale è stata variata l'aliquota dallo 0,20% allo 0,40% per l'anno 2002;
- la delibera del Commissario Straordinario n. 90 del 26 novembre 2001 con la quale è stata variata l'aliquota dallo 0,40% allo 0,50% per l'anno 2003;
- la delibera della Giunta comunale n. 81 del 26 aprile 2004 con la quale è stata confermata la stessa aliquota dello 0,50% anche per l'anno 2004;
- la delibera della Giunta comunale n. 49 del 24 febbraio 2005 con la quale è stata confermata la stessa aliquota dello 0,50% anche per l'anno 2005;
- la delibera della Giunta comunale n. 62 del 22 marzo 2006, tutt'ora vigente, che, quindi, ha confermato, per gli anni 2006-2011, l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef nella misura dello 0,50%;

Considerato che le norme succedutesi dal D.L. n. 78/2010 hanno ridotto in modo consistente i trasferimenti erariali ai Comuni;

Dato atto dell'esigenza di assicurare idonee fonti di finanziamento per sostenere i programmi di spesa del bilancio di previsione 2012;

#### **Rilevato che:**

- ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, *"a decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle*

*relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione";*

*ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, "L'imposta municipale propria è istituita, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili";*

*ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'istituzione dell'imposta municipale propria è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;*

*l'Ufficio Tributi dispone della base imponibile ai fini dell'addizionale comunale IRPEF relativa all'anno 2010 dei contribuenti residenti nel Comune di Trapani, che, ovviamente, non tiene conto degli effetti negativi sulla stessa dei provvedimenti legislativi sopra richiamati;*

*Visto che, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 142/1990, come riprodotto nell'art. 42 del d. lgs. n. 267/2000 e recepito dalla legge regionale n. 48/1991, il Consiglio comunale ha competenza limitatamente all'istituzione e all'ordinamento dei tributi e alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;*

*Visto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, "Il Sindaco convoca e presiede la Giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti...";*

*Visto l'art. 11, comma 1, lett. g), dello Statuto comunale che attribuisce alla competenza del Consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;*

*Visto l'art. 42, comma 3, lett. o), dello Statuto comunale che attribuisce alla competenza della Giunta comunale la modifica delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e la variazione delle aliquote in materia tributaria, salve le competenze previste e riservate per legge al Consiglio Comunale;*

*Visto il Regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF approvato con delibera di Consiglio Comunale N. 115 del 24/09/2012 che all'art. 3 ribadisce la competenza della Giunta Municipale a determinare l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef;*

*Visto l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali, data che può essere differita con Decreto del Ministero dell'Interno;*

*Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 02 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 2012, n. 187; che ha differito al 31 ottobre 2012 il termine per approvare il bilancio di previsione per l'anno 2012;*

*Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";*

*Ritenuto opportuno incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di 0,3 punti percentuali adottando un'aliquota complessiva pari allo 0,8% per assicurare un gettito stimato di € 4.150.000,00;*



## PROPONE

1. di determinare, per l'anno d'imposta 2012, per le ragioni descritte in premessa e che qui integralmente si richiamano, l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,8 punti percentuali, dandone decorrenza dal 1° gennaio 2012;
2. di inviare la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, entro il termine previsto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, ovvero entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul proprio sito informatico.

Il Responsabile del Procedimento  
(Dott.ssa Francesca SARDO)

Il Dirigente del II Settore  
(Dott. Giocchino PETRUSA)



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

(Art. 1 - comma 1° - lett. "i" - L.R. N. 48/1991 - Art. 12 L.R. n. 30/2000)

N. 35/2012 del registro settoriale delle proposte,

"OGGETTO: Variazione aliquota addizionale Comunale all'Irpef.

Settore II

Servizio Tributario

• In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole

Data 25/1/12

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE  
(Dott. Giocchino Petrusa)

Settore - Servizio di Ragioneria

• In ordine alla regolarità contabile si esprime parere Favorevole

Data 25/1/12

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Dott. Giocchino Petrusa)

# ESITO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

SOTTOPOSTA PER L'APPROVAZIONE ALLA GIUNTA NELLA SEDUTA DI OGGI...25 SET. 2012

INTRAPRESA ALLE ORE 13.10

## ESITO SCRUTINIO PALESE:

GENERALITA' SINDACO ASSESSORI	PRESENTI/FAVOREVOLI (FIRMA)	PRESENTI/CONTRARI (FIRMA)	VOTAZIONE DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESECUTIVITA' (FIRMA)
DAMIANO V.			
SAVALLI S.			
AUGUGLIARO M.			
INCARBONA M. P.			
CITROLO R.			
MAZZARA F.			
GIGLIO A.			

ESITO SCRUTINIO SEGRETO : .....

☒ DIVENUTA DELIBERAZIONE IN BASE ALL'ESITO DI CUI SOPRA

☐ DETERMINAZIONE DIVERSA .....

IL SINDACO/PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE



Indi

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione riportata in precedenza avente per oggetto:

Variazione aliquota addizionale Comunale all'Irpef.

Preso atto che la proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/1990 come recepito dalla L.R. n. 48/1991 e così come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 reca tanto il parere di regolarità tecnica quanto il parere di regolarità contabile nel presupposto che la deliberazione coinvolge anche aspetti finanziari;

Considerato che, in relazione ai presupposti di fatto e di diritto accertati e verificati dal Responsabile del Procedimento vengono condivisi e fatti propri tutti gli elementi della proposta di deliberazione (intestazione, preambolo, motivazione e dispositivo).

Visto l'O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni

Con voti unanimi espressi mediante scrutinio palese.

### **DELIBERA**

di approvare, facendola propria in tutti i suoi elementi, la proposta di deliberazione in precedenza riportata intendendola qui di seguito integralmente trascritta.

Il presente verbale di deliberazione è stato redatto in base alla proposta di provvedimento (acquisita agli atti) debitamente firmata da tutti gli intervenuti alla seduta. Esso, previa timbratura e siglatura in sede di collazione, dei fogli intercalari, e degli allegati, viene sottoscritto, a conferma integrale del suo contenuto – comprese le dizioni e le segnature apposte a penna sul frontespizio nonché le interlineature degli spazi non utilizzati – come segue:

II V. SINDACO/PRESIDENT  
F.to SALVATORE SAVALLI

L'ASSESSORE ANZIANO  
F.to MARIA PIA INCARBONA

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to ALDO MESSINA



---

REFERTO DI ESECUTIVITA' (L.R. N.44/1991 – L.R. N.23/1997)

- ◊ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
- ◊ DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEL TERMINE DI LEGGE (10 GG. DALLA PUBBLICAZIONE) IL \_\_\_\_\_

IL DIPENDENTE ADDETTO \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE \_\_\_\_\_

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA DELIBERAZIONE DI CUI AL PRESENTE VERBALE E' STATA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI, AI SENSI DI LEGGE, E PRECISAMENTE DAL 27 SET. 2012

GIUSTA ATTESTAZIONE DEL DIPENDENTE ADDETTO RIPORTATA NELLA SUDETTA COPIA.

TRAPANI \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

*Trapani*

27 SET 2012